



**COMUNE DI MONTE CREMASCO**  
Provincia di Cremona  
**UFFICIO POLIZIA LOCALE**



Via Roma, 12 - 26010 – Monte Cremasco (CR) - 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635

e-mail: [polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it](mailto:polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it) - pec : [polizialocale.montecremasco@pec.it](mailto:polizialocale.montecremasco@pec.it)

R. O. Nr. <b>09/2023</b> Data <b>28/03/2023</b>	O G G E T T O	<b>Ordinanza di carattere temporaneo di istituzione divieto di sosta con rimozione forzata nelle Vie Alcide De Gasperi (Parcheggio Cimitero), Dei Tigli (Parcheggio ingresso Parco Unità d'Italia), Mariconti, G. Mameli, C. Cattaneo, E. De Nicola, I° Traversa Industriale, per rifacimento segnaletica stradale nella giornata di VENERDI' 31 MARZO 2023 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 e comunque fino a fine lavori</b>
--	---------------------------------	--

## II SINDACO

- **RAVVISATA** la necessità di rifacimento della segnaletica stradale nelle Vie Alcide De Gasperi (Parcheggio Cimitero), Dei Tigli (Parcheggio ingresso Parco Unità d'Italia), Mariconti, G. Mameli, C. Cattaneo, E. De Nicola, I° Traversa Industriale nella giornata di VENERDI' 31 MARZO 2023 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 e comunque fino a fine lavori;
- **CONSIDERATO** che nei tratti di strada interessati vi sono stalli di sosta e che si rende necessario lasciare liberi gli stessi al fine di dare esecuzione ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale;
- **VALUTATA** pertanto la necessità di istituire temporaneamente divieto di sosta con rimozione forzata nelle Vie Alcide De Gasperi (Parcheggio Cimitero), Dei Tigli (Parcheggio ingresso Parco Unità d'Italia), Mariconti, G. Mameli, C. Cattaneo, E. De Nicola, I° Traversa Industriale;
- **VISTO** gli articoli 5,6,7,157,158 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni;
- **VISTO** gli artt. 6 e 7 del Regolamento di Esecuzione dello stesso codice approvato con D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992;
- **VISTO** gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;
- **RITENUTO** che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario adottare provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per gli utenti della strada;

## ORDINA

Il seguente provvedimento, esecutivi al momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali da posizionarsi almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore del divieto stesso:

**nelle Vie ALCIDE DE GASPERI (Parcheggio Cimitero), DEI TIGLI (Parcheggio ingresso Parco Unità d'Italia), MARICONTI, G. MAMELI, C. CATTANEO, E. DE NICOLA, I° TRAVERSA INDUSTRIALE, la**

**temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 08.30 alle ore 18.00 e comunque sino al termine delle operazioni, giornata di VENERDI' 31 MARZO 2023 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 e comunque fino a fine lavori, al fine di consentire il rifacimento segnaletica stradale.**

## **AVVERTE**

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante le ore notturne qualsiasi tipo di ostacolo o limitazione, dovrà essere adeguatamente evidenziata da segnalatori luminosi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

## **DISPONE**

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma" e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco ([polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it](mailto:polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it));
- Stazione Carabinieri di Pandino ([stcr129280@carabinieri.it](mailto:stcr129280@carabinieri.it));

Dalla Residenza Municipale li, 28 marzo 2023

Il Sindaco

F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

